



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. PRETI" CATANZARO

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro

Tel. e fax 0961 61255

Codice fiscale: 97061300790- Codice meccanografico: CZIC86100D

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icmattiapreti.edu.it>



Circolare n.194

Al personale docente
 Ai docenti coordinatori di classe
 Ai genitori/tutori degli alunni
 Al personale ATA
 Al DSGA
 Al Sito web
 Agli Atti

**Oggetto: Legge n. 159/2023 di conversione del Decreto Legge 123/23 (cd. Decreto Caivano).
 Obbligo di istruzione.**

Con la presente si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 di conversione del Decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (cd. "Decreto Caivano")

Il testo del decreto convertito in legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

- ✓ È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 1, "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.**

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art.12 della L.159/2023: *Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

- ✓ È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni,

anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

- ✓ **Ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge n. 48/2023, non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza alla scuola dell'obbligo".**

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si ribadisce l'obbligo di giustificazione dell'assenza e si invita a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Michela Adduci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993